

CAMERA DEI DEPUTATI N. 276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche introdotte con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, hanno stravolto la funzione della tassa di concessione governativa trasformando il corrispettivo di un servizio prestato dalle cancellerie dei tribunali in un gravoso balzello imposto alle società all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese e ripetuto ogni anno con scadenza 30 giugno.

Si è così, di fatto, trasformata la natura del tributo, che è venuto ad assu-

mere, in tal modo, il carattere di imposta, anziché di tassa. La circostanza assume particolare gravità se si considera che l'applicazione di questo tributo è stata vietata dalla direttiva 69/335/CEE e più recentemente ritenuta illegittima da parte della Corte di Giustizia della Comunità che ha condannato lo Stato italiano per la reiterata applicazione della tassa in oggetto.

Con due sentenze pronunciate nel 1988 i giudici di Lussemburgo hanno, infatti, indirettamente condannato l'applicazione

di ogni imposta indiretta sulle società, affermando che gli articoli 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri della Comunità europea non possono esigere dalle società di capitali altri tributi fuori dall'imposta sui conferimenti e va pure rilevato che gli effetti di queste sentenze sono retroattivi.

Il perseverare del nostro Stato nel pretendere un tributo illecito e snaturato rispetto al suo originale significato, è oltremodo grave e iniquo, e denuncia — anche in questo caso — il forte ritardo nell'armonizzazione del nostro diritto interno ai dettami comunitari.

Al riguardo la Commissione della Comunità europea, preso atto dell'assoluta negligenza dimostrata dallo Stato italiano nel recepimento degli orientamenti comunitari in materia, ha attivato, ormai da tempo, una procedura disciplinare culminata il 22 maggio 1991 in un ricorso alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, nel quale si chiede la condanna del nostro Stato per il mancato rispetto delle direttive comunitarie e s'impone l'obbligo ai rimborsi dei tributi indebitamente richiesti.

Maggiore lucidità rispetto al legislatore italiano ha dimostrato negli ultimi tempi la recente giurisprudenza interna. È infatti cronaca di poco più di un anno fa la decisione assunta dal tribunale di Genova, con ordinanza del 14 gennaio 1991, di rimettere alla Corte Comunitaria il quesito « ... se possa comprendersi tra i diritti di carattere remunerativo la tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese prevista inizialmente dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e attualmente disciplinata dall'articolo 36 della legge 27 aprile 1989, n. 154 ».

Parallelamente la Corte costituzionale, che già con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985 aveva affermato il principio dell'autonomia del diritto comunitario e la sua supremazia su quello nazionale, ha con la sentenza n. 168 del 18 aprile 1991 definitivamente fatto propria la giu-

risprudenza comunitaria, secondo cui sono immediatamente vincolanti, all'interno di ogni Stato membro, non solo i regolamenti comunitari, ma anche le direttive (le quali, come noto hanno per destinatari diretti non i cittadini, ma gli Stati membri), a condizione che tali direttive riguardino obblighi chiari e precisi, non sottoposti a condizione ed in sé perfetti, tanto da imporsi immediatamente a prescindere da ogni provvedimento di attuazione.

Tale orientamento elimina qualunque dubbio sulla illegittimità della tassa di concessione governativa a carico delle società, così come prevista dall'attuale normativa e impone allo Stato italiano la sua immediata abrogazione.

Si è ritenuto, perciò, necessario intervenire con questa proposta di legge al fine di ricondurre la legislazione interna entro margini di legittimità e rispetto nei confronti dei nostri *partner* comunitari, avuto presente che, al termine del prossimo anno, l'integrazione europea diventerà un impegno non più eludibile per il nostro Paese.

È, quindi, quanto mai auspicabile l'immediata attivazione da parte del legislatore, affinché la proposta di legge qui presentata produca al più presto i suoi effetti, al fine di abolire un iniquo prelievo a carico di tutte le società italiane impegnate a mantenere la loro concorrenzialità sui mercati internazionali.

A margine della presente proposta di legge si precisa che nell'articolato è stata introdotta la previsione di un termine prescrizione di dieci anni per i rimborsi della tassa di concessione governativa versata dalle società. Ciò in quanto la prescrizione del diritto al rimborso di questi prelievi altro non può che essere quella decennale, come ha ripetutamente affermato fin dal 1985 la Corte di cassazione. Infatti, in assenza di una disciplina comunitaria la quale richiede soltanto la prova del pagamento indebito, il solo termine di decadenza che può essere imposto al contribuente è quello della prescrizione ordinaria di dieci anni stabilita dall'articolo 2946 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati.

ART. 2.

1. I soggetti che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, hanno corrisposto la tassa di concessione governativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di chiedere il rimborso entro il termine prescrizione di dieci anni decorrente dalla data del versamento.

2. Al rimborso di cui al comma 1 si applica l'interesse annuo del 9 per cento.